



# Ministero della Salute

CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ  
SESSIONE XLVIII

Seduta del 13 luglio 2011

IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ  
SEZIONE IV

**Vista** la relazione della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, avente per oggetto *“Richiesta di definire un ambito all'interno del quale prevedere la necessità di caudotomia”*

Premesso che con tale relazione la DGSAFV avanza al Consiglio Superiore di Sanità il seguente quesito

- *“se sia possibile, individuare talune razze di cani che, in funzione dell'attività svolta, possano essere sottoposte a caudotomia preventiva in quanto tale intervento, effettuato precocemente, ha la funzione di salvaguardare l'animale adulto da eventuali problemi sanitari (ivi incluso il rischio di essere sottoposto a caudotomia in età più avanzata) conseguenti all'espletamento di attività di natura sportivo-venatorie”*

**Vista** la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 che, all'art. 10, prevede

1. *Gli interventi chirurgici, destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:*
  - a) *il taglio della coda;*
  - b) *il taglio delle orecchie;*
  - c) *la recisione delle corde vocali;*
  - d) *l'esportazione delle unghie e dei denti.*
2. *Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:*
  - a) *se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale;*
  - b) *per impedire la riproduzione.*
3. *a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;*  
*b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione.”*

**Vista** l'Ordinanza 3 marzo 2009 *“Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani”*, che, all'art. 2, comma d) vieta gli interventi



chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

- 1) recisione delle corde vocali;
- 2) taglio delle orecchie;
- 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;

Vista la Legge 20 luglio 2004 n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" che apporta modifiche al codice penale è, in particolare, dopo il Titolo IX-Bis inserisce, fra l'altro il seguente articolo

- Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
- La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
- La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

Vista l'Ordinanza 22 marzo 2011 "Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" che modifica l'Ordinanza 3 marzo 2009 con la seguente dizione

- la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformita' all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201»;

Vista la nota n.4902 del 16 marzo 11, a firma del Ministro della Salute, concernente alcune indicazioni tecniche sul trattamento di cani impegnati in talune attività di lavoro nonché in quelle di natura sportivo-venatoria, che interpreta tecnicamente le fattispecie derivanti dal combinato disposto di cui all'articolo 10, commi 1, lettera a) e comma 2, lettera a) della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ossia il divieto di effettuare sugli animali da compagnia interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto degli animali o finalizzati ad altri scopi non curativi, quale, tra gli altri, il taglio della coda, nonché la possibilità di ammettere eccezioni a tale divieto che, fra l'altro, indica

- "...Omissis...Fermo restando il divieto assoluto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia, sussiste tuttavia la possibilità di eseguire, in via eccezionale, interventi chirurgici non curativi necessari sia per ragioni di medicina veterinaria sia nell'interesse dell'animale, beninteso qualora tali ragioni siano rilevate dal medico veterinario che se ne assume la responsabilità [...] La fattispecie in questione è riferibile, in particolare, all'intervento di caudotomia effettuabile sui cani impegnati in talune attività di lavoro [...]. Inoltre qualora l'intervento di amputazione della coda fosse praticato in età adulta ai fini terapeutici, non sarebbe esente da maggiori rischi a causa della più intensa invasività



*impatto sul benessere psico-fisico dell'animale. Pertanto, nell'interesse dell'animale, il medico veterinario potrà effettuare gli interventi di caudotomia a scopo preventivo sui cani impiegati nelle citate attività, attenendosi alle buone pratiche veterinarie, previa anestesia ed entro la prima settimana di vita dell'animale [...]"*

**Considerato** che, in merito allo stato di ratifica della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e alle modalità di ratifica con riferimento alla caudotomia la situazione Europea è la seguente

PAESE	RATIFICA	CAUDOTOMIA	NOTE
Austria	si	Vietata	
Azerbaijan	si	Ammessa	Riserva art. 10 della convenzione europea 13.11.1987
Belgio	si	Ammessa	Riserva art. 10 della convenzione europea 13.11.1987
Bielorussia	no	Ammessa	
Bulgaria	si	Vietata	
Cipro	si	Vietata	
Croazia	no	Ammessa per le razze da caccia	
Danimarca	si	Ammessa	Riserva art. 6 e 10 della convenzione europea 13.11.1987
Estonia	no	Vietata	
Finlandia	si	Ammessa	Riserva art. 10 della convenzione europea 13.11.1987
Francia	si	Ammessa	Riserva art. 10 della convenzione europea 13.11.1987
Germania	si	Ammessa per le razze da caccia	Riserva art. 6 e 10 della convenzione europea 13.11.1987
Grecia	si	n.d.	
Lettonia	si	Ammessa solo per: Fox terrier (wire-smooth), Russian Hunting Spaniel, German wire-haired pointing dog, German short-haired pointing dog, German hunting terrier, Welsh terrier	Riserva art. 10 della convenzione europea 13.11.1987
Lituania	si	Vietata	
Lussemburgo	si	Ammessa	Riserva art. 10 della convenzione europea 13.11.1987
Macedonia	no	Ammessa	
Montenegro	no	Vietata	
Norvegia	si	Vietata	
Portogallo	si	Ammessa	Riserva art. 10 della convenzione europea 13.11.1987
Repubblica ceca	si	Ammessa	Riserva art. 6 e 10 della convenzione europea 13.11.1987
Repubblica slovacca	no	Vietata	
Romania	si	Vietata	
Serbia	si	Vietata	
Slovenia	no	Ammessa	
Spagna	no	Ammessa con differenze fra le varie regioni	
Svezia	si	vietata	



Svizzera	si	Vietata	
Turchia	si	Vietata	

**Tenuto conto** del parere dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI) che indica

- “[...] è opinione consolidata che i “pathway” neuroanatomici per la conduzione del dolore siano già presenti.[...]La caudotomia, se eseguita nei primi 5 giorni di vita secondo le regole ben codificate in letteratura, è tecnica estremamente veloce, a basso impatto sulla sensibilità dolorifica e a bassissima incidenza di complicanze. [...]”;

**Tenuto conto** della relazione inviata dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.), alla DGSAFV che indica, fra l'altro, quanto segue

- “[...] Mentre l'amputazione effettuata da personale medico competente entro la prima settimana di vita ed in anestesia locale non comporta sofferenza per l'animale né problemi sotto il profilo medico. Avendo la struttura caudale una natura maggiormente cartilaginosa, l'amputazione della coda di un cane adulto determina, invece, problematiche assai maggiori, specie in relazione alla difficoltà di guarigione ed alle complicazioni legate all'intervento. Inoltre, la caudotomia in un cane adulto necessita spesso di anestesia generale, con i rischi ad essa connessi. [...] una previsione di divieto per l'Italia dell'amputazione caudale anche per le razze per le quali la caudotomia è consentita dallo standard FCI, potrebbe favorire una recrudescenza del commercio internazionale di cane che, se non eseguito secondo le regole nazionali ed internazionali, costituisce atto di grave maltrattamento nei confronti degli animali.[...] comporterebbe con ogni probabilità un aumento esponenziale della domanda di cuccioli verso il mercato estero perché l'allevamento italiano non potrebbe soddisfare tale richiesta. Ciò a discapito esclusivo degli oltre 6.000 allevatori italiani costretti alla cessazione della propria attività.

**Tenuto conto** delle indicazioni della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia che riporta come “La pratica clinica evidenzia come difficilmente le lesioni della coda guariscono con trattamenti conservativi, per la persistenza della causa responsabile della lesione e la difficile gestione del paziente (leccamento, nonostante il collare, e continuo urto della coda contro pareti e oggetti); il ricorso, come procedura terapeutica, alla caudotomia implica un intervento più invasivo con tempi di guarigione più lunghi rispetto al perinatale”;

**Rilevato** che dall'esame della letteratura internazionale più recente, condotta con metodologie statisticamente più avanzate, emerge un aumento del rischio di lesioni alla coda quali fratture, lacerazioni con emorragie e paralisi idiopatiche, spesso ripetute, in cani da caccia in attività venatorio-sportiva non sottoposti a caudotomia preventiva;

**Sentito** il Relatore, Prof. Castagnaro;

### ESPRIME PARERE

favorevole all'individuazione di razze di cani che, in funzione dell'attività svolta, possano essere sottoposte a caudotomia preventiva

### RITIENE

1. che le razze per le quali si ritiene corretto mantenere la possibilità di eseguire la caudotomia neonatale preventiva siano quelle elencate nella tabella 1, allegata al presente parere (all.1).



2. che la caudotomia neonatale preventiva effettuata nella prima settimana di vita nei cani di razze da caccia riduce il rischio di futuri problemi sanitari nei soggetti in attività sportivovenatoria.

3. che alla procedura chirurgica debba conseguire la produzione di un certificato da parte del Medico Veterinario operatore; tale certificato dovrà sempre accompagnare la documentazione sanitaria del cane.

4. che alla procedura chirurgica possano essere ammessi solo i cani per i quali il proprietario dichiara l'utilizzo per attività sportivo-venatorie.

### RITIENE INDISPENSABILE

che, ai fini del benessere animale e per ridurre i rischi dell'intervento, la caudotomia neonatale preventiva venga effettuata in sedazione e con anestesia locale.

### AUSPICA

che, al fine del benessere animale e della possibile riduzione delle razze di cui alla lista allegata in cui viene permessa la caudotomia neonatale preventiva, siano pianificati studi volti ad identificare in modo sempre più preciso l'effettivo utilizzo di tali razze per le attività sportivo-venatorie

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE  
F.to Anna Prete

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE  
F.to Massimo Castagnaro

*pp. V.*  
IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Concetta Mirisola

VISTO  
IL PRESIDENTE DEL CSS  
F.to Enrico Garaci

N. Allegati: 1

-----  
N. Allegato n.1 (pag. 1)



**Tabella 1**

<b>GRUPPO DI RAZZE DA FERMA</b>
Bracco ungherese a pelo corto
Cane da ferma tedesco a pelo duro (Drahthaar)
Cane da ferma tedesco a pelo corto (Kurzhaar)
Bracco francese tipo Gascogne
Bracco francese tipo Pirenei
Bracco italiano
Epagneul Breton
Griffone a pelo duro (Korthals)
Spinone Italiano
<b>GRUPPO CANI DA RIPORTO E DA CERCA</b>
Cocker Spaniel
Springer Spaniel

